

SENT. N° 8353/09
REP. N°



**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIII civile**

nella persona del giudice unico Dott. CARMELA GALLINA
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2556 /2006 promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliato in VIA
ROSSETTI, 17 20145 MILANO presso l'Avvocato REZZONICO MATTEO che la/lo
rappresenta e difende;

Attore

Contro

[redacted] elettivamente domiciliato in Via F. Sforza, 1
20122 MILANO presso l'Avvocato PISANI CARMELA

Convenuto

Conclusioni : come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato il 17.1.06 [redacted] impugnava la delibera adottata dall'assemblea del Condominio di [redacted] Milano che aveva approvato il consuntivo 1.6.04 - 31.5.05 ed il preventivo 1.6.05 - 31.5.06 con i relativi riparti assumendo l'illegittimità dell'addebito a suo carico della quota inerente le spese di riscaldamento essendosi staccato dall'impianto centralizzato a far data dal settembre 2002.

Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo - in via preliminare - la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra impugnativa che aveva negato al ricorrente l'autorizzazione al distacco; nel merito, contestava la fondatezza delle censure svolte alla stregua del regolamento condominiale la cui clausola non esonerava dall'obbligo del corso nelle spese anche in caso di distacco.

Rigettata l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 17.2.09, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La materia del contendere deve ritenersi cessata.

E' documentato in atti che a seguito della decisione nr. 3029 resa da questo Tribunale in data 28.2/9.3.07 (che ha dichiarato la legittimità del distacco operato dal ricorrente con il conseguente annullamento di delibere precedenti rispetto a quella oggetto dell'odierna impugnativa nella parte in cui avevano addebitato gli oneri del servizio di riscaldamento) l'assemblea condominiale con delibera in data 27.3.07 ha prestato acquiescenza a tale decisione e con la successiva delibera del 24.10.07 ha disposto la restituzione al [redacted] delle somme addebitategli nelle precedenti gestioni per i consumi.

Il Condominio convenuto ha , inoltre, allegato sia la tabella di riparto che il consuntivo approvato dall'assemblea recante gli accrediti in favore del ricorrente, nonché, copia dell'assegno emesso in suo favore.

Il ricorrente assume , dal canto suo, che dette decisioni non avrebbero determinato la cessazione della materia del contendere attesa l'erroneità dei conteggi effettuati e la sussistenza di un credito residuo : a conferma di ciò ha allegato copia dell'atto di citazione col quale ha impugnato la delibera dell'assemblea in data 24.10.07.

Ciò posto, deve evidenziarsi come la valutazione della correttezza dei calcoli operati dalla citata assemblea esula dalla presente delibazione : tuttavia, la documentazione allegata dal ricorrente acclara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto il "decisum" oggetto della presente impugnativa è stato ampiamente revocato dalle successive decisioni , anche di natura contabile, adottate dal Condominio, sì che gli ulteriori motivi di doglianza necessitano di adeguato vaglio nella sede loro propria , ossia, nel successivo giudizio promosso dal ricorrente.

Non risulta condivisibile l'argomento allegato dal ricorrente circa la permanenza dell'interesse all'odierno giudizio , avendo egli richiesto - oltre alla declaratoria di invalidità della delibera - "ogni conseguente pronuncia", così intendendosi la condanna alla restituzione delle somme percepite dal Condominio. Invero, come già evidenziato, la collettività condominiale, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha nuovamente deliberato a riguardo revocando - anche sul piano quantitativo - la delibera oggetto dell'odierna impugnativa, sì che ogni censura di tipo contabile deve necessariamente essere indirizzata avverso la decisione successiva non residuando per il ricorrente alcuna statuizione utile dall'eventuale annullamento di quella precedente.



Le spese di giudizio - liquidate come in dispositivo - vanno poste a carico del Condominio convenuto, tenuto conto della riscontrata fondatezza dei motivi di censura svolti dal ricorrente .

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano , sezione XIII civile , in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti del Condominio [REDACTED] di Milano , nel contraddittorio delle parti, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede :

1. dichiara cessata la materia del contendere ;
2. condanna il Condominio convenuto a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate in € 4.935 complessive di cui € 2.600 per onorari, € 1.950 per diritti ed € 385 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al 12,5% su diritti ed onorari, nonché iva e c.n.p.a.

Milano, così deliberato il 23 giugno 2009.

Il Giudice
dott.ssa Carmela Gallina

